



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Via C. Braccianese n. 44. - Tel. 8006/33444

Prot. Int. **02/29 – 2018 RG. – A.C.d.S.**

Ord. n. 159

del 31 marzo 2018

Prot. n. 29032

IL DIRIGENTE SERVIZIO 7^

- **PREMESSO** che in data 30 marzo 2017, è pervenuta la nota n. 28779 con la quale il signor. Ruggero Cosimi, in qualità di Incaricato al controllo del decoro urbano del Comune di Civitavecchia, chiede l'istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione per tutte le categorie di veicoli in Piazza Leandra, tratto compreso tra la scalinata della Chiesa della Stella sino al civico 21, del giorno 05 aprile 2018 dalle ore 07:00 a cessate esigenze, al fine di posizionare n°5 vasi di ulivo spostati in occasione della Processione del Cristo Morto;
- **VISTI:**
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.Lgs n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.Lgs n.267/2000;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n. 53130 del 27 giugno 2017 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia Locale e Viabilità";
- **CONSIDERATO** che, al fine di consentire i lavori di cui sopra, ritiene necessario aderire alla richiesta, mediante l'emissione di un Provvedimento Ordinatorio.

ORDINA:

l'istituzione temporanea della disciplina di sosta vietata con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi impiegati nei lavori.

dalle ore 07:00 a cessate esigenze del giorno 05 aprile 2018;

in: **PIAZZA LEANDRA**, lato monte, tratto compreso tra le scale della chiesa della Stella e il civico 21:

DISPONE:

1. che la presente ordinanza venga trasmessa: che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - alla Soc. C.S.P. s.r.l. – settore segnaletica, per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale verticale prevista dal presente provvedimento ordinatorio;
 - al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia:
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 Comandante Corpo Polizia Locale Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE, al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7^
Comandante del Corpo di Polizia Locale
Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE

Originale firmato agli atti